

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Brescia, Avv. Francesca Poma, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. *omissis*/2017 R.G. promossa da:

CLIENTE

ATTORE

CONTRO

SOCIETÀ FINANZIARIA

CONVENUTO

OGGETTO: restituzione somme

Conclusioni: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che la presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. (e dalla normativa contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale), le quali, a seguito dell'immediata entrata in vigore anche per i giudizi pendenti dell'art. 45 co. 170 della legge 18/06/2009 n. 69, dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e specificano in particolare che tale esposizione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, debba altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.

Parte attrice chiamava in giudizio parte convenuta per la restituzione di 2968,48 oltre vari rimborsi dovuti a seguito di un contratto di prestito personale n. *omissis* dell'ottobre 2008 che violava la trasparenza degli oneri economici del contratto di finanziamento con conseguente diritto alla restituzione delle indebite commissioni applicate da parte convenuta a parte attrice.

Parte convenuta si costituiva contestando quanto dedotto in quanto la disciplina invocata da parte attrice è successiva alla stipula del contratto di finanziamento.

Inoltre non veniva provato in atti che le presunte somme da restituire fossero incamerate da parte convenuta per cui in violazione dell'art. 2697 c.c. che prevede che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Dopo la istruttoria la causa veniva trattenuta in decisione.

La domanda attrice è rigettata perché infondata.

Sentenza, Giudice di Pace di Brescia, dott.ssa Francesca Poma, n. 1870 del 8 novembre 2018

Dalla documentazione in atti quanto dedotto è privo di ogni riscontro e comunque infondato perché **il detto contratto di finanziamento è stato sottoscritto da parte attrice nell'ottobre del 2008 per cui la disciplina applicabile è quella precedente alla riforma del 2010.**

E' perciò inapplicabile la disciplina invocata da parte attrice di cui al D.Igs. 141/2010.

La giurisprudenza in materia precisa che la richiesta di rimborso delle commissioni spettanti all'agente va respinta in quanto di natura *up-front*.

L'obbligo di restituzione del premio va inoltre vantato nei confronti della assicurazione e non dell'intermediario SOCIETÀ FINANZIARIA.

Parte attrice inoltre non riusciva a provare secondo le regole ordinarie il presunto danno non patrimoniale che quindi non può essere da codesto giudice definito.

Le spese di lite vengono compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Brescia, avv. Francesca Poma, definitivamente pronunciando rigetta la domanda.

Spese di lite compensate tra le parti.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*